

1978 - 01/07/1978 - 11/11/78

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 593 II Legislatura

ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CADUTE
LAVORO, RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONE MONTANA".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/7/78

Ant

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORO COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIALI

Relazione al disegno di legge "Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana".

Il presente disegno di legge prevede per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, trasferite alle Regioni con D.P.R. 616/1977, l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali vigenti in regime statutale, in quanto applicabili.

E' diversamente regolamentata l'erogazione del contributo agli Enti gestori al fine di assicurare la disponibilità finanziaria per lo svolgimento dei cantieri (l'80% all'inizio dell'attività cantieristica ed il saldo ad approvazione del rendiconto finale).

Una norma transitoria, inoltre, autorizza la Giunta Regionale ad istituire e finanziare cantieri, limitatamente all'anno 1978, in quei Comuni che prioritariamente hanno segnalato gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, essendo stato impossibile provvedervi, in quanto lo Stato non ha ancora trasferito i fondi per l'esercizio delle funzioni in parola.

La presente legge viene proposta in attesa che, esaminata la opportunità ed individuare le modalità di delega delle competenze in materia ad organismi territoriali subregionali, l'intervento venga innovato con altra normativa regionale.-

lil

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

" ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CANTIERI LAVORO,
RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONE MONTANA "

ll-l

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio '77, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili, salvo quanto risulti modificato con la presente legge.

U-1

REGIONE PUGLIA

Art. 2

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i piani provinciali annuali dei cantieri.

I fondi destinati in ciascun esercizio finanziario all'istituzione dei cantieri, sono ripartiti tra le Province in relazione alla disoccupazione provinciale. I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.

lil

REGIONE PUGLIA

Art. 3

L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto dell'Assessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.

lll

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali Forestali.

L'Assessorato al Lavoro, nello svolgimento dell'attività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e dell'Assessorato all'Agricoltura.

clil

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica é versato l'Ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80% del contributo a carico della Regione. Il saldo é corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assessorato Ragioneria.

elil

REGIONE PUGLIA

Art. 6

(norma transitoria)

La Giunta Regionale è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, a istituire e finanziare cantieri in quei Comuni che prioritariamente hanno segnalato gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Alil

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Il cap.308 "Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n.264 del 29/4/1949 e successive modificazioni e art.36 D.P.R. 616/1977" iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 è dotato di uno stanziamento pari a f. 400.000.000 (quattrocentomilioni). Per le finalità di cui alla presente legge, per il triennio 1979 - 1981 è autorizzata una spesa di f. 3.000.000.000 (tremiliardi), che sarà ripartita in quote annuali nei singoli bilanci.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmissione *W. M.* Commissione Consiliare per la *24.2.78*



lil